

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 5 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	Pag.
Decreto-legge (Decadenza)	509
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 20 giugno 1942-XX (2072). FABRIZI, <i>Relatore</i> .	509
Concessione temporanea di agevolzze doganali per l'importazione della dietilamina destinata alla fabbricazione di acceleranti per la vulcanizzazione della gomma elastica sintetica (2098). MONTESI, <i>Relatore</i> .	510
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (2099) CAUVIN, <i>Relatore</i> .	510
Importazione in franchigia da dazio doganale di peperoni rossi secchi, di origine e provenienza libica (2100) . . . PIANGIANI, <i>Relatore</i> .	511

Decadenza di decreto-legge.

PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, comunica che ha cessato di aver vigore, per mancata conversione in legge, il seguente decreto-legge, che era iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite dell'Agricoltura, dell'Industria e degli Scambi commerciali:

« Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per la sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione, di tutte le aziende industriali esistenti nel Regno esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti ».

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 20 giugno 1942-XX. (2072)

FABRIZI, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge riguarda l'esecuzione della nota convenzione stipulata il 20 giugno 1942 tra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, la quale ripete essenzialmente i termini della convenzione precedente, stipulata nel 1931 e venuta a scadere nel 1940.

La nuova convenzione ha la durata di dieci anni solari a partire dal 1941, e prevede dieci coniazioni annuali. Le modifiche essenziali rispetto alla convenzione precedente sono po-

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che è assente, per mobilitazione, il Consigliere nazionale Rocca Ladislao, e che sono in congedo i Consiglieri: Ariata, Berninzone, Bonomi, Luxardo, Rossi, Zanotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che: all'articolo 5 è previsto che, mentre la coniazione delle monete d'oro può esser fatta per un valore illimitato, invece, per le monete di argento, nichel e bronzo, non si potrà eccedere la somma complessiva di lire 1 milione per anno. La precedente convenzione aveva stabilito per i primi cinque anni il limite di un milione, e per i successivi cinque anni un limite di 800 mila lire; nella nuova convenzione si è ritenuto opportuno di mantenere invariato il limite annuale.

Inoltre, data la sua importanza contingente, è stato eliminato l'articolo 8 della vecchia convenzione che stabiliva un'emissione speciale di monete per la commemorazione dell'anniversario degli accordi del 1929.

La convenzione assicura, coi limiti sopra-indicati, che nessun perturbamento potrà verificarsi nella circolazione monetaria italiana per l'esigua quantità di monete divisionali immessa nel mercato e che può circolare liberamente anche nello Stato italiano. È previsto anche l'impegno reciproco per la repressione delle falsificazioni, cosa che per altro è già sancita dal Codice penale italiano.

Anche per ciò che riguarda l'emissione di monete d'argento, già ritirate dalla circolazione in Italia per il periodo della guerra, è da prevedere che nessun perturbamento potrà aversi, considerato che l'emissione di tali monete d'argento, così come per quelle d'oro, può soltanto avere, per la Città del Vaticano, un valore storico o di interesse numismatico.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Concessione temporanea di agevolzze doganali per l'importazione della dietilammina destinata alla fabbricazione di acceleranti per la vulcanizzazione della gomma elastica sintetica. (2098)

MONTESI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame si collega ai diversi provvedimenti già presi a favore della fabbricazione di gomma sintetica in Italia.

L'importanza di questa nuova industria va sempre aumentando, per cui tutte le facili-

tazioni atte ad incrementare la produzione della gomma vanno considerate sotto un aspetto particolare.

Per l'anno decorrente dal 1° dello scorso agosto al 31 luglio del prossimo anno è stata prevista l'assegnazione di 350 mila ettanidri di alcole per la produzione di gomma sintetica, che corrisponde all'incirca alla stessa quantità di alcole che si prevede di estrarre nello stesso periodo dai vini, a seguito dei recenti provvedimenti di blocco. Da ciò si può desumere l'entità già raggiunta dalla produzione di gomma sintetica nel nostro Paese, entità che avrà un ulteriore, notevole aumento negli anni prossimi, quando verrà impiegato per la produzione della gomma anche il carburo di calcio.

Siccome tutte le materie prime necessarie per la fabbricazione della gomma sintetica sono esenti dai diritti doganali, la dietilammina, che è oggetto del provvedimento in esame, poteva entrare fra queste materie prime. Si è voluto invece emanare un provvedimento particolare, limitato nel tempo e nella quantità da importare, per sollecitarne la produzione in Italia. Oggi, infatti, si produce in Italia una quantità minima di dietilammina, e gli impianti per la produzione della quantità occorrente ritarderanno qualche tempo per le attuali limitazioni nelle costruzioni con metalli speciali; di qui la necessità di importare questa sostanza che consente di fabbricare un prodotto chimico nazionale: la « Eveite A. Z. », la quale sostituisce la « Vulcanite », di produzione estera, nel processo di vulcanizzazione della gomma elastica sintetica. Ne deriva una notevole economia di valuta.

Dato il vantaggio che il provvedimento arreca all'economia nazionale, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2099)

CAUVIN, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame si ricollega alla necessità di mantenere in efficienza alcune correnti di esportazione che abbisognano di materie pri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

me di difficile ritrovamento in Italia: ad esempio, le fabbricazioni dei vini alcoolosi, per i quali occorre una quantità di alcole superiore alle disponibilità attuali.

L'importazione temporanea dello zucchero risponde allo scopo di trasformare tale materia prima in alcole da impiegare nella fabbricazione dei vini alcoolosi destinati all'esportazione.

Il provvedimento riguarda anche l'importazione di *linters* idrofilii, cascami di cellulose e cellulose greggia, in considerazione, appunto, della mancanza nel Regno di materie prime del genere, e della necessità di assicurare una certa corrente di esportazione di prodotti lavorati che impiegano tali materie prime, allo scopo di mantenere il nostro posto sui vari mercati esteri di produttori di articoli a base di cellulose, e consentire l'utile valutario che deriva da tali esportazioni e l'effettuazione degli scambi relativi.

Propone, per queste ragioni, che il provvedimento sia approvato.

MONTESI teme che il provvedimento possa avere scarsi effetti perchè le importazioni di zucchero attualmente sono quasi nulle.

CAUVIN, *Relatore*, fa osservare che lo scorso anno se ne sono importati 50 mila quintali, distillati poi a Mirandola.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Importazione in franchigia dal dazio doganale di peperoni rossi secchi, di origine e provenienza libica. (2100)

PIANIGIANI, *Relatore*, pone in rilievo come il provvedimento in esame miri a sopprimere, nelle attuali contingenze, con prodotti nazionali alla deficienza del pepe. In luogo di questo è stato richiesto, da parte della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari e, particolarmente, dei produttori di prodotti in scatolami, di poter importare in franchigia dalla Libia il peperone rosso, che può soddisfacentemente sostituirsi al pepe nero.

Si potrebbe da taluni obiettare che questa concessione può arrecare danno all'Erario; ma quando si tenga presente che si tratta in tutto di un contingente annuo di 200 quintali e che il dazio prescritto è di lire 805 al quintale, si vede subito come il danno temuto sia di entità irrilevante, mentre questa modifica di tariffa può avere come effetto un aumento di produzione di questa specialità, con l'effetto di una maggiore messa in valore delle nostre terre.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 10.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia il 20 giugno 1942-XX. (2072)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia, il 20 giugno 1942-XX.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'articolo 9 della Convenzione anzidetta.

Concessione temporanea di agevolzze doganali per l'importazione della dietilamina destinata alla fabbricazione di acceleranti per la vulcanizzazione della gomma elastica sintetica. (2098)

ART. 1.

La dietilamina destinata alla fabbricazione del prodotto « Eveite A Z » accelerante della vulcanizzazione della gomma elastica sintetica, è ammessa all'importazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, ed entro il limite di un contingente annuo di quintali 600, in esenzione da dazio doganale nonchè da sovrapposta di confine sull'alcole consumato nella sua preparazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2099)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Zucchero . . .	Per essere trasformato in alcole (concessione valevole fino al 31 dicembre 1943-XXII).	Kg. 100	Sei mesi

ART. 2.

Sono ripristinate, con validità fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *linters idrofili*: per la fabbricazione di cellulosa e relativi manufatti, successivamente estesa alla fabbricazione di nitrocellulosa. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

b) *cascami di celluloidi*: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloidi. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) *celluloide greggia* (in masse, tubi bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori. (Legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1417).

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Importazione in franchigia da dazio doganale di peperoni rossi secchi, di origine e provenienza libica. (2100)

ARTICOLO UNICO.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci

di origine e provenienza dalla Libia, allegata al Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, numero 1413, è apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
55-a	Peperoni rossi secchi	Quint.	esente	200

